

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver stipulato in data 1/7/2015 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel mese di novembre 2022, in corrispondenza della rata n. 88/120. Previo esperimento infruttuoso del reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, ed in particolare che "Voglia accertare che il criterio di calcolo adoperato al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento recante pratica numero XXX non è stato quello proporzionale "Ratione Temporis", e quindi, (...) chiede al Collegio il rimborso proporzionale per il complessivo importo di 571,53 a titolo di commissioni per perfezionamento e provvigioni all'intermediario del credito (...). Il tutto oltre interessi legali".

Parte resistente nel controdedurre eccepisce una serie di argomentazioni in base alle quali chiede all'Arbitro di respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

2. Si tratta di una materia oggetto di diversi atti tra cui rilevano la sentenza della Corte di Giustizia UE n. C-383/18 del 11.09.2019 -c.d. sentenza Lexitor- e la sentenza n. 263/2022 - Corte Costituzionale, che concorrono a determinare il costante orientamento del sistema ABF a cui questo Arbitro aderisce, ritenendo che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), dove si legge: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

3. Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, l'orientamento condiviso tra i Collegi è quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, in collegamento con la citata sentenza della Corte Costituzionale. Quindi, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi recurring, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi up front, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

4. Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

5. Con riferimento al caso di specie, questo Collegio dà atto che: i) con riferimento alle commissioni per il perfezionamento, l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenerle di natura up front in quanto riferite ad attività preliminari e funzionali alla stipula del finanziamento; ii) con riferimento alle provvigioni per l'intermediario del credito, risulta agli atti l'allegato al SECCI da cui si ricava la natura up front delle attività svolte dall'intermediario medesimo.

6. In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, riconosciuta la natura upfront delle commissioni per il perfezionamento e provvigioni per l'intermediario del credito, tenuto conto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, il Collegio conclude che al ricorrente debba essere riconosciuta la restituzione, previo arrotondamento, della

somma di 177 euro, applicando per le voci di costo ritenute up front il criterio “finanziario” (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), come risulta dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	88	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	32	TAN	5,55%					
Denominazione		% rapportata al TAN	8,26%					
Commissioni per il perfezionamento				583,20 €	Up front	48,19 €		48,19 €
Provvigioni per l'intermediario del credito				1.560,06 €	Up front	128,90 €		128,90 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								177,09 €

7. Questo Collegio precisa che questo importo non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente perché il medesimo ha computato tutti gli oneri di cui domanda il rimborso con il criterio del pro-rata temporis.

8. Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 177,00 (centosettantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE